



16703-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo FUMU	- Presidente -	Sent. n. <u>695</u> /2021
Vincenzo PEZZELLA		UP - 14/04/2021
Antonio Leonardo TANGA	- Relatore -	R.G.N. 7259/2021
Daniele CENCI		
Alessandro D'ANDREA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza n. 1553 del giorno 09/09/2020, della Corte di Appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 20/07/2017, il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava (omissis) colpevole del reato di cui all'art. art. 186, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed € 3.000,00 di ammenda, revocando la sospensione condizionale precedentemente concessa, revocando la patente di guida e ordinando la confisca del veicolo.

1.1. Con la sentenza n. 1553 del giorno 09/09/2020, la Corte di Appello di Genova, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione (omissis), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art 599-bis c.p.p.

Deduce che la Corte territoriale ha violato l'art. 599-bis, comma 3, c.p.p. avendo completamente pretermesso la valutazione dell'istanza di concordato formulato dalle parti all'udienza dell'8 luglio 2020, omettendo la valutazione del primo motivo di appello (relativo al rigetto dell'istanza dalla difesa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis C.d.S.) alla luce del consenso al suo accoglimento formulato dal Procuratore Generale, impedendo alle parti di formulare una eventuale nuova istanza ex art. 599-bis c.p.p. e impedendo alle parti di discutere avendo consapevolezza del rigetto dell'istanza di concordato formulata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Occorre premettere che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotta ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinuncia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019 Ud. -dep. 15/04/2019- Rv. 275581). Inoltre, la richiesta avanzata -come nella specie- direttamente nel corso del dibattimento (e non prima come pure previsto dall'art. 599-bis, comma 1, c.p.p.) se rigettata, non può essere riproposta dalle parti (cfr. Sez. 4, n. 46426 del 04/07/2018 Ud. -dep. 12/10/2018- Rv. 273931).



4.1. Nel caso che occupa, come risulta dalla sentenza, all'udienza del 09/09/202 (successiva a quella in cui fu proposto il "patteggiamento"), la Corte territoriale ha raccolto le conclusioni delle parti («*All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale*») e, nel prosieguo, ha dichiarato le ragioni di inaccogliabilità del contenuto del concordato, avente ad esclusivo oggetto l'applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. Nessun problema di ordine formale e processuale sussiste, quindi, anche in relazione alle forme adottate dalla Corte d'Appello nella prosecuzione del dibattimento, stante il rigetto implicito emergente con chiarezza nella motivazione. Le forme osservate, infatti, sono quelle esattamente indicate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario che si faccia corso alla prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, c.p.p. per dar modo alle parti di formulare le conclusioni, come in realtà avvenuto (v. anche Sez. 5, n. 25214 del 10/07/2020).

4.2. Deve, invero, osservarsi che il collegio del merito ha ritenuto insussistenti «*i presupposti per procedere all'invocata sostituzione [...] a carico dell'(omissis) risultano (oltre a gravi precedenti per reati con violenza alla persona) due precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza [...] l' (omissis) è stato fermato a seguito di inseguimento, avendo egli attirato l'attenzione degli operanti per la sua guida pericolosa, venendo infine raggiunto poiché -a causa dell'elevato tasso alcolemico (poi riscontrato)- si era addirittura addormentato alla guida del mezzo. Si tratta dunque di un soggetto altamente inaffidabile, reiteratamente colto (e due volte già condannato) in stato di ebbrezza alla guida, certamente non meritevole dell'opportunità offerta dalla disciplina dell'art. 186, co. 9 bis, C.d.S.*», facendo buon uso del principio per cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 c.p., in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla (cfr. *ex multis* Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015 Ud. - dep. 13/01/2016- Rv. 265799; Sez. 4, Sentenza n. 13466 del 17/01/2017 Ud. - dep. 20/03/2017- Rv. 269396)

5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di esclusione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00.




P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2021

Il Consigliere estensore
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

3/5/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

